



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0017246 del 02/07/2015

Pratica N.: .....

Prof. Mittente: .....

A ILVA S.p.A. in Amministrazione  
Straordinaria  
Trasmessa via PEC  
ILVA@ILVAPEC.COM

e p.c. All'ISPRA  
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,  
il coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
Trasmessa via PEC  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A ARPA Puglia  
Trasmessa via PEC  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
Dipartimento di Taranto  
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'Ufficio di Gabinetto  
Sede

Alla Commissione AIA-IPPC  
Trasmessa via e-mail  
commissioneAIA.ILVA@minambiente.it

**OGGETTO: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto -  
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012  
e DPCM 14/3/2014- diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del  
D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni  
autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/6/2015  
- prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER  
100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito  
preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria  
non deferrizzata in area IRF**

Facendo seguito all'allegata nota n. 26472 del 17/6/2015 (DVA-2015-15996 del 17/6/2015),  
pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli  
esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-  
decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto ai punti b) e c) a pag. 4  
della sopra citata nota in relazione alla violazione di cui al punto 1), nella stessa nei tempi indicati.

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: DIVISIONE IV- RIS Sezione AIA  
Funzionario responsabile: Antonio D. Milillo- milillo.antonio@minambiente.it - 06 5722 5924  
DVA-4RI-AIA-14\_2015-0017247.DOC

Si rammenta, che il citato articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda *“alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno”*.

Riguardo il punto 1) della sopra citata nota, trattandosi della seconda diffida ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., si prescrive al gestore la sospensione dell'attività di gestione non autorizzata del cumulo di scoria non deferrizzata presso l'impianto IRF e si diffida ad effettuare quanto richiesto al punto a) a pag. 4 della sopra citata nota, vale a dire di effettuare il deposito della stessa solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque al fine di prevenire eventuali pericoli di percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali.

Codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

Renato Grimaldi





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - DIV. IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Taranto  
Via Marche s.n. - 74123 TARANTO  
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 - 70126 BARI  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
Dipartimento di Taranto c/o ex Ospedale Testa  
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO  
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Copia

**RIFERIMENTO:** Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla Legge 20 del 4 marzo 2015.

**OGGETTO:** Esito preliminare visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 14 e 15 aprile 2015. Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 14 aprile al 15 aprile 2015, secondo quanto disposto nella programmazione per l'anno 2015 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la seconda visita ispettiva ordinaria trimestrale presso lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte (TA).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate, a cura di ARPA Puglia, attività di campionamento ed analisi.

In particolare nel corso dei sopralluoghi svolti il giorno 14 aprile 2015 è emerso quanto segue.

- In merito agli interventi nell'area Impianto Recupero Ferrosi (IRF) come previsto dalle prescrizioni 16h e 70c della II parte del Piano Ambientale, non sono state ancora iniziate le opere riguardanti la pavimentazione e la raccolta delle acque relativamente alla zona di stoccaggio della scoria non deferrizzata; l'attività di bagnatura del cumulo non era effettuata al momento del sopralluogo, ed ILVA S.p.A. ha dichiarato che tale attività non viene più eseguita in sito a seguito della diffida DVA-1977 del 21/01/2015; la scoria di acciaieria viene bagnata in fase di scarico, raffreddamento e carico direttamente nella zona GRF, mentre non è attualmente svolta l'attività per paiole secondarie, in attesa del completamento dei predetti lavori.  
In relazione alla presenza nell'area IRF di ristagni di acqua, sono state richieste al gestore informazioni sulla attuale gestione delle acque meteoriche nelle more del completamento degli interventi previsti dalla prescrizione UA10, oltre ad un aggiornamento dello stato dei lavori, con relative evidenze documentali, rispetto al crono programma di cui alla DIR 460 del 17/11/2014 di aggiornamento della nota DIR 424 del 20/11/2013 indicata nella prescrizione 16h del Piano ambientale.
- In relazione al recupero ambientale della scoria CER 100202 destinata al recupero ambientale (R10) presso l'area cava Mater Gratiae, è stato richiesto di acquisire elaborati grafici con individuazione dell'area di destinazione della scoria deferrizzata, prodotta dal giorno della diffida DVA-2014-0038380 del 20/11/2014 fino al 13/01/2015, data di interruzione temporanea dell'attività di deferrizzazione.
- Presso il deposito preliminare di rifiuti situato in area "San Giuseppe" e identificato nel decreto di AIA 450/2011 come area 66, in base alle informazioni fornite dal gestore, è stato preso atto che nell'area di stoccaggio, dotata di uno strato di argilla sul fondo, è presente un sistema di tubazioni drenanti interrato per la

raccolta delle acque di dilavamento con successivo rilancio tramite condotte all'impianto VR.7 "impianto trattamento percolati di discarica ed effluenti laminatoio a freddo"; durante il sopralluogo è stato visionato il contatore volumetrico presente sulla tubazione di rilancio presso la vasca del settore di destra ed è stato richiesto di acquisire copia delle registrazioni dei volumi inviati al VR7 su base mensile da gennaio 2014.

In relazione alle circostanze sopra descritte, il gestore ha inoltre evidenziato che:

- a seguito della predetta diffida DVA-1977 del 21/01/2015 sono state anticipate le attività di pavimentazione e regimazione delle acque nella zona di raffreddamento paiole ad oggi comunque non esercitata; la stessa area non verrà comunque utilizzata fino al termine dei lavori proposti in esito alla diffida; in tale area è stata rilevata la presenza di una vasca ricoperta da telo impermeabile in HDPE, definita dal gestore come vasca "provvisoria" nelle more dell'entrata in funzione del previsto impianto di trattamento acque per il quale sono in corso procedimenti autorizzativi richiesti con nota DIR 508 del 22/12/2014; ILVA S.p.A. ha segnalato che le acque che saranno contenute nella nuova vasca provvisoria saranno gestite come rifiuti liquidi;
- la scoria prodotta dal giorno di entrata in vigore della diffida DVA-2014-0038380 del 20/11/2014 al 13/01/2015, data di interruzione temporanea dell'attività di deferrizzazione, è stata avviata a recupero ambientale (R10) presso l'area cava Mater Gratiae;
- le acque di dilavamento dei rifiuti contenuti nel deposito preliminare area 66 sono coltate tramite tubature interrato, raccolte nei pozzetti di rilancio e infine inviati tramite condotte all'impianto di trattamento denominato VR7.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in tre originali, in contestuale con ILVA S.p.A. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale.

Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore con nota ILVA S.p.A. prot. DIR 147/2015 del 11/05/2015 e alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da ARPA Puglia con note prot.28856 del 20/05/2015 acquisita da ISPRA al prot. 22241 del 20/05/2015, prot.30248 del 27/05/2015 acquisita da ISPRA al prot. 23623 del 28/05/2015 e prot. 32149 del 08/06/2015 acquisita da ISPRA al prot. 25041 del 08/06/2015, nonché all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia.

E' stato quindi verificato quanto di seguito riportato.

- Il cumulo di scoria non deferrizzata in attesa delle operazioni di deferrizzazione presso l'impianto IRF, secondo l'allegato 3 alla citata nota DIR 147/2015 ha raggiunto circa i 340.000 metri cubi e le acque meteoriche dell'IRF vengono gestite come comunicato con nota ILVA S.p.A. prot. DIR 460 del 17/11/2014 mediante autospurghi e smaltite da società esterne. Tale procedura non può essere considerata esaustiva per la gestione delle acque, in quanto non garantisce che non vi sia infiltrazione in falda, dato che il cumulo non poggia su area impermeabilizzata e non è dotata di regimazione delle acque. Si ribadisce pertanto di ritenere necessari gli interventi strutturali affinché siano rispettate le prescrizioni già riportate nell'autorizzazione AIA 450/2011 sui depositi di materiali-materie prime e sia verificato il quarto requisito per la classificazione di sottoprodotto (art. 184-bis del D.Lgs. 152/06) che riporta la seguente condizione: "*l'ulteriore utilizzo è legale, se la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana*". In assenza di tali interventi, pertanto si conferma quanto già comunicato con nota ISPRA prot. 53233 del 19/12/2014, ovvero che la prosecuzione delle attività di gestione presso l'IRF per deferrizzazione e presso l'area di cava per maturazione, in assenza della realizzazione anche per fasi a aree successive degli interventi, è configurabile come gestione non autorizzata di rifiuto.
- Al fine di procedere al campionamento della scoria deferrizzata CER 100202, nell'ambito delle attività di supervisione dei monitoraggi ed eventuali verifiche in contraddittorio, previste nella diffida DVA-38380 del 20/11/2014, ARPA Puglia ha effettuato un sopralluogo in data 14/01/2015 presso l'area IRF verificando l'inattività del medesimo impianto per la rottura del nastro trasportatore e prendendo in consegna tre aliquote di riserva dei campioni prelevati da ILVA S.p.A. il giorno precedente durante i tre turni di regolare marcia dell'impianto stesso.  
ARPA Puglia con prot. 28856 del 20/05/2015 ha prodotto i certificati analitici, RDP 61, 62 e 63 del 16/03/2015 relativi ai campioni di scoria deferrizzata prelevati in data 13/01/2015, determinando la non idoneità del rifiuto al recupero. In particolare nel test dell'eluato, per ciascuno dei tre campioni, rispetto alle concentrazioni limite imposte dal DM 05/02/98 e s.m.i., si evidenziano superamenti dei seguenti parametri:
  - per il Nichel valori pari a 70,56 µg/l 62, 72 µg/l e 77,88 µg/l +/- 0,01 µg/l rispetto al limite prescritto di 10 µg/l;



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

- per Bario valori pari a 2,675 mg/l 2,902 mg/l e 3,649 mg/l +/- 0,001 mg/l rispetto al limite prescritto di 1 mg/l;
- per il pH valori pari a 12,4 pari a 12, 5 e 12,5 +/- 0,3 unità di pH rispetto al range prescritto di 5+12 unità di pH.

Con nota DIR 147/2015 ILVA S.p.A. ha confermato il recupero delle scorie trattate fino al 13/01/2015 trasmettendo la planimetria con individuazione dell'area di destinazione della scoria deferrizzata e destinata al recupero ambientale (R10) presso l'area cava Mater Gratiae.

Le risultanze delle analisi eseguite da ARPA Puglia sui campioni di rifiuto CER 100202 hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni dei parametri Nichel e Bario nel test di cessione rispetto ai limiti previsti dal DM 05/02/1998, escludendo la possibilità di recupero (R10), in riferimento alla prescrizione del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante del decreto di AIA 2011 § 9.6.4.8, che subordina il recupero della scoria non trattata CER 100202 proprio all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, con la specifica condizione che le determinazioni analitiche siano inferiori ai valori limite prescritti dall'Allegato 3 del DM 05/02/98.

Tale prescrizione viene anche confermata implicitamente dal DL 1/2015 del 05/01/2015, convertita dalla L.20 del 4/03/2015 che approva le "modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. di Taranto" Parte I.a AIA 2011 "Prescrizione UA6: recupero ambientale delle aree di cava" presentate in data 11 dicembre 2014 dal Sub-Commissario con nota prot. 4/U/11-12-2014, vigente al momento della presa in consegna da parte di ARPA Puglia dei campioni prelevati da ILVA S.p.A.

Relativamente al parametro pH si ritiene che il comma 2-ter dell'art.4 della L.20 del 04/03/2015 consenta allo stato attuale riempimenti e recuperi ambientali (R10) con riferimento alla procedura di registrazione REACH, ai sensi del Regolamento CE n.1907/2006, di tali scorie deferrizzate, essendo i valori di unità di pH comunque compresi tra 10 e 13, rinviando l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero.

- In base all'allegato 8 inviato da ILVA S.p.A., con la nota DIR 147/2015 si è preso atto che nel 2014 sono stati inviati all'impianto VR.7 complessivamente 47 metri cubi di acque di dilavamento provenienti dal deposito preliminare dell'area 66. Per l'impianto VR.7 di "trattamento percolati di discarica ed effluenti laminatoio a freddo", come definito nel decreto di AIA al § 5.3.2 Cokeria § 5.3.2.1 "Descrizione scarichi idrici" (pag. 659 penultimo capoverso) ed anche nella documentazione tecnica inviata da ILVA S.p.A. con prot. DIR 48/2013 del 08/02/2013 nell'ambito della procedura di riesame AIA, risulta che gli scarichi da trattare presso tale impianto sono principalmente i percolati di discarica e le acque e miscele oleose del LAF, senza nessun riferimento alle acque provenienti dall'area 66 di deposito preliminare dei rifiuti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite da ILVA S.p.A., risulta, almeno in tutto il periodo dell'anno 2014, che nell'impianto VR7 sono state gestite acque reflue che il suddetto impianto non era autorizzato a trattare, provenienti dal deposito preliminare in zona "San Giuseppe" e identificato nel decreto di AIA 450/2011 con codice 66.

In data 05/01/2015 il DL.1/2015 convertito dalla L.20/2015, ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento presentate dal sub-commissario con prot.4/U/11-12-2014, ove alla Parte I.c (pag. 12 di 23) prescrizione UA2 "rifiuti liquidi interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7" viene definitivamente autorizzato il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi di provenienza interna allo stabilimento.

Ad esito delle suddette attività, anche per effetto dei criteri indicati nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 35482 del 31/10/2014, acquisita in ISPRA al prot. n. 41151 del 04/11/2014, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) gestione non autorizzata di rifiuti relativamente al cumulo di scoria non deferrizzata di circa 340.000 metri cubi in attesa delle operazioni di deferrizzazione presso l'impianto IRF, con la presenza di acque meteoriche gestite mediante autospurghi e smaltite da società esterne, senza garanzia di infiltrazioni in falda, considerata l'assenza di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, nonché del completamento, anche per fasi o aree successive, degli interventi previsti al § 4.13.2 "Interventi di adeguamento" (PIC tabella 28 pag.169, parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011) e al § 4.13.3 "Configurazione post-interventi Fase 9.3 - Ripresa materie prime" (PIC pag. 177, parte integrante del decreto 4 AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011);
- 2) mancato rispetto del § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 che prescrive che l'attività di recupero ambientale R10 per le scorie non



trattate CER 100202 sia subordinato all'ottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 05/02/98 per le concentrazioni dei parametri Nichel e Bario;

- 3) in tutto il periodo dell'anno 2014, mancata comunicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 29 nonies del D.Lgs.152/06 e smi, ai sensi del comma 4 dell'art.5 dell'articolato del decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 nonché ai sensi della prescrizione del § 13 contenuta a pag. 973 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del citato decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011, in merito all'obbligo di notifica delle eventuali modifiche da apportare all'impianto VR.7, per la successiva eventuale valutazione ed integrazione delle condizioni di monitoraggio da parte dell'Autorità Competente, con particolare attenzione alla capacità di trattamento dei reflui inviati all'impianto VR.7 in relazione all'invio tramite condotta delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66 di deposito preliminare dei rifiuti, come indicato all'allegato 8 della nota trasmessa con prot. DIR 147 dell'11/05/2015.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari:

- a) effettui lo stoccaggio della scoria non deferrizzata solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque; al fine di prevenire eventuali pericoli di percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali;
- b) ultimazione, compatibilmente con la funzionalità degli impianti, della campagna di monitoraggio sulla scoria deferrizzata, impartita con la precedente diffida DVA 38380 del 20/11/2014, della durata di tre mesi, con analisi della scoria attivata in data 09/12/2014 con nota DIR.479 del 05/12/2014, interrotta in data 13/01/2015 con nota DIR 017 del 19/01/2015 e riattivata in data 12/05/2015 con nota DIR 146 dell'11/05/2015; alla scadenza dei tre mesi lavorativi, trasmissione per Posta Elettronica Certificata, all'Autorità Competente, all'ISPRA e all'ARPA Puglia - Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, dei risultati dei test effettuati completi di tutte le caratterizzazioni prescritte dal DM 05/02/98, ai sensi del § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04 agosto 2011, corredati da una relazione sui lotti di scoria deferrizzata conformi destinati al recupero ambientale, con esatta descrizione del destino finale dei lotti non conformi al recupero, tenuti questi ultimi distinti dai lotti di scoria conformi, in attesa dell'approvazione da parte dell'Autorità Competente di una proposta alternativa sul destino dei lotti non conformi;
- c) trasmetta, per Posta Elettronica Certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia - Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, la seguente documentazione:
  - procedure adottate e attuali modalità di gestione delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66, di deposito preliminare dei rifiuti, inviate all'impianto VR.7 nel contesto delle attuali condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento;
  - cronoprogramma degli adeguamenti sui presidi ambientali approvati dal DL 1/2015 del 05/01/2015, convertito dalla L.20 del 04/03/2015, di cui alla nota prot. 4/U/11-12-2014 (pag. 8 di 23) relativa alla "modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. di Taranto" Parte I.a AIA 2011 "Prescrizioni P197, P201, 203, P204, P205, P206 e P207: adeguamento delle aree di stoccaggio", con particolare riferimento a interventi di coperture e pavimentazione delle aree entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione, al fine di prevenire eventuali impatti sull'ambiente.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno con nota ISPRA prot. 53233 del 19/12/2014 oggetto di diffida DVA-2015-1977 del 21/01/2015. Si ribadisce il perdurare della predetta violazione segnalata, già comunicata da ISPRA con nota prot. 37866 del 25/09/2013 oltre ad altra nota inviata da ARPA Puglia all'Autorità Giudiziaria in data 23/06/2014, per cui lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, propone la diffida dal proseguimento di tale attività di accumulo della scoria da trattare e propone altresì la fissazione di una data certa per il completamento degli interventi di cui alle precedenti diffide prot. DVA-2013-23937 del 21/10/2013 e DVA-2015-1977 del 21/01/2015.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Puglia.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopraccitato punto 3.

Relativamente alle rimanenti inosservanze, di cui ai sopra citati punti, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-quattordicesimo, in concorso per il punto 1 al regime sanzionatorio di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, segnalando che la redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di ISPRA Fabio Ferranti, Cesidio Mignini e Margherita Secci, ed è condivisa da ARPA Puglia.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile  
*Ing. Alfredo Pini*

Allegati:

- All.1 - Verbali di attività in data 14 e 15 aprile 2015 (22 pagine)
- All.2 - Nota ARPA Puglia prot.28856 del 20/05/2015 acquisita da ISPRA al prot.22241 del 20/05/2015 (12 pagine)
- All.3 - Nota ARPA Puglia prot.30248 del 27/05/2015 acquisita da ISPRA al prot.23623 del 28/05/2015 (9 pagine)
- All.3 - Nota ARPA Puglia prot.32149 del 08/06/2015 acquisita da ISPRA al prot.25041 del 08/06/2015 (8 pagine)

## Pec Direzione

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** mercoledì 17 giugno 2015 10:02  
**A:** aia@pec.minambiente.it; prot.procura.taranto@giustiziacert.it  
**Oggetto:** ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA 14-15/04/2015 -  
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI  
[iride]357848[/iride] [prot]2015/26472[/prot]  
**Allegati:** ILVA-TA-Ispezione-14-15apr2015-Verbali Note-ARPA-Puglia.zip; 357848.pdf

Protocollo n. 26472 del 17/06/2015 Oggetto: ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA 14-15/04/2015 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI Origine: PARTENZA  
Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA PUGLIA,PROCURA REPUBBLICA  
TARANTO,ARPA PUGLIA